

## DETERMINA N. 160/2019

---

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017 – ATAC  
S.P.A..CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PARTECIPAZIONE (SFP) AI CREDITORI.  
il Segretario generale

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 18 settembre 2017 la Società ATAC S.p.A. presentava presso il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Fallimentare istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano ai sensi dell'art. 161, co. 6 della Legge Fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss. mm. ii., d'ora in poi, per brevità, "L. F.");
- con provvedimento del 27 settembre 2017 il Tribunale, rilevata la pendenza di istanza di fallimento, assegnava il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario, poi prorogato di ulteriori 60 giorni; nominava altresì tre Commissari Giudiziali, nelle persone dell'Avv. Luca Gratteri, Prof. Giorgio Lerner e Prof. Giuseppe Sancetta; nel termine così prorogato la Società depositava la proposta, il piano e la relazione attestativa;
- con decreto del 21 marzo 2018 il Tribunale sollevava alcune criticità in merito al piano, alla proposta e all'attestazione, e convocava la proponente per chiarimenti, integrazioni ed eventuale declaratoria di inammissibilità all'udienza collegiale del 30 maggio 2018; in tale udienza la proponente depositava memoria integrativa contenente chiarimenti ed integrazioni al piano, alla proposta e all'attestazione;
- in data 18 giugno 2018 il P.M. esprimeva parere favorevole all'ammissione della Società alla procedura;
- con decreto del 27 luglio 2018 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo proposta, disponendo la convocazione dei creditori innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 19 dicembre 2018. Atteso l'elevato numero dei creditori il Tribunale autorizzava i Commissari a dare notizia dell'avviso dell'adunanza mediante pubblicazione del testo integrale sui quotidiani a diffusione nazionale "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera";
- con il piano e l'integrazione depositata successivamente si proponeva al ceto creditorio:
  - pagamento integrale entro un anno dall'omologazione delle spese di procedura, delle spese di funzionamento della società e di ogni altro costo prededucibile;
  - pagamento integrale entro un anno dall'omologazione dei debiti assistiti da privilegio;
  - pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 31% entro tre anni dall'omologazione;
  - l'assegnazione soddisfattiva, all'omologazione, degli Strumenti Finanziari Partecipativi (di seguito "SFP") di Tipo A e di Tipo B, che attribuiscono a ciascun titolare il diritto a percepire i proventi generati dalla continuità aziendale della società di spettanza del socio Comune, ivi inclusi quelli rinvenienti a titolo di sovrapprezzo azioni e/o in conto capitale, rappresentati, dopo l'approvazione del bilancio da: (i) il 30% del risultato prima delle imposte, integrato dagli ammortamenti come da schemi di bilancio, ferma restando una giacenza di liquidità minima di Euro 20 milioni; (ii) le riserve disponibili di ATAC come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dai soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva. Il diritto ai proventi dei titolari degli SFP di tipo A consiste nel ricevere a partire dal 2022 una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita mediante l'onere concordatario, attraverso una distribuzione dei proventi fino al raggiungimento della soglia pari al 30% del valore nominale del credito chirografario. Il Diritto ai proventi dei titolari di SFP di tipo

B consiste nel ricevere a partire dagli esercizi successivi a quello di soddisfacimento degli SFP di tipo A una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita mediante l'onere concordatario ed il primo riparto, attraverso una distribuzione dei proventi distribuibili fino al raggiungimento della soglia pari al 39% del valore nominale del credito chirografario. In caso di liquidazione della società in fase anteriore al raggiungimento del primo riparto e del secondo riparto ciascun titolare degli SFP ha diritto, con priorità rispetto al socio e fino alla concorrenza del soddisfacimento previsto mediante i riparti, alla partecipazione alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo di liquidazione della società, al netto dei pagamenti di tutti i creditori.

- espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 L.F., l'adunanza dei creditori si teneva ritualmente e veniva raggiunta la maggioranza per l'approvazione della proposta ai sensi degli artt. 177 e 178 L.F. così come attestato dai Commissari nella relazione informativa sul voto del 9 gennaio 2019;
- in data 27 marzo 2019 si teneva l'udienza per l'omologazione, ed i Commissari rendevano il parere previsto dall'art. 180 L.F., favorevole all'omologa;
- con il decreto di omologa del 25 giugno 2019, ordinanza n. cronol. 2980/2019 del 25 giugno 2019, Rg. 8796/2019, sulla base delle considerazioni sopra esposte, veniva omologato il concordato preventivo proposto dalla Società ATAC S.p.A.;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- il DPCM 23 dicembre 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione dell'Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015, integrata dalla determina del Segretario generale n. 19/2016 del 9 marzo 2016;
- il DPCM 28 dicembre 2016 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della deliberazione dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, integrata dalla determina del Segretario generale n. 13/2017 del 1° febbraio 2017;
- la nota del 27 ottobre 2017, Ns. prot. n. 7921/2017 di pari data, con cui la Società ATAC S.p.A., nel comunicare di aver presentato, in data 18 settembre 2017, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prenotativo, ex art. 161, co. 6 L.F. presso il competente Tribunale di Roma, chiedeva all'Autorità di confermare il saldo della posizione creditoria vantata nei confronti della Società al 17/09/2017, indicando, altresì, eventuali cause di prelazione;
- la nota del 10 novembre 2017, Ns. prot. n. 8530/2017 di pari data, con cui l'Autorità dichiarava che il proprio conto con ATAC S.p.A., alla data del 17/09/2017, presentava un saldo complessivo di Euro 226.306,60 e comunicava che il credito per il contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha natura tributaria, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 256/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 luglio 2007, e n. 69/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 12 aprile 2017;
- la nota del 21 agosto 2019, Ns. prot. n. 9786/2019 di pari data, con cui l'Autorità ribadiva le considerazioni di cui sopra in merito alla natura del proprio credito;
- la nota Ns. prot. n. 11244/2019 del 24 settembre 2019 dei Commissari Giudiziali con cui, in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento di omologazione emesso in data 25 giugno 2019, veniva trasmesso all'Autorità l'elenco dei creditori depositato in Cancelleria da ATAC S.p.A. e da cui risulta che nell'elenco n. 3 dei "crediti chirografari dei fornitori" è stato incluso il credito verso l'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo di Euro 169.181,90;

- la nota Ns. prot. n. 12263/2019 dell'11 ottobre 2019 con cui la Società ATAC S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Roma con il decreto di omologa del concordato preventivo del 25 giugno 2019, informava i creditori sulle modalità di consegna degli "SFP";
- il "Regolamento", contenente le modalità di consegna degli "SFP" trasmesso con nota Ns. prot. n. 12263/2019 del 11 ottobre 2019;
- il Regolamento sull'Organizzazione e il Funzionamento dell'Autorità approvato con delibera del Consiglio n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 9, co. 4 dispone che l'attuazione dell'indirizzo e la gestione amministrativa competono al Segretario Generale, che all'art. 14, co. 2 dispone che il Segretario Generale sovrintende al funzionamento della Struttura e che all'art. 14, co. 4 prevede che in caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da un suo delegato;
- il Bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale 2019 - 2021 dell'Autorità approvato con Delibera dell'Autorità n. 140/2018 del 19 dicembre 2018;

Ritenuto:

- che il soggetto legittimato, ai fini della consegna dei titoli "SFP ATAC", è il Segretario Generale e che lo stesso può delegare ad ottenere la consegna degli stessi un proprio sostituto;
- di autorizzare, in qualità di proprio delegato, il Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, Dott. Vincenzo Accardo, ad ottenere la consegna dei titoli "SFP ATAC" secondo quanto indicato nell'Avviso di consegna degli strumenti finanziari di partecipazione (SFP) ai creditori e nel Regolamento a tal fine predisposto;

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. di delegare il Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, Dott. Vincenzo Accardo, al ritiro dei titoli "SFP ATAC" secondo quanto indicato nell'Avviso di consegna degli strumenti finanziari di partecipazione (SFP) ai creditori e nel Regolamento a tal fine predisposto;
2. di accertare sul capitolo 101 "Contributo per il funzionamento dell'Autorità" del bilancio di previsione 2019 l'importo di Euro 169.181,90;
3. di depositare i titoli "SFP ATAC" presso l'Istituto Bancario Cassiere Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 10 della vigente "Convenzione del Servizio di Tesoreria e Cassa a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti";
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 02/12/2019

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.